

ACCORDO AZIENDALE
(21.02.2001)

I signori L. Citterio e S. Trippetta in rappresentanza del gruppo IBM (nel seguito "IBM") e i signori V. Argentieri, F. Bonadimani, A. Martinoni e L. Colnaghi in rappresentanza dei dirigenti del gruppo IBM (nel seguito "dirigenti") si sono incontrati al fine di riconsiderare la formulazione degli istituti del Fondo Pensione per i Dirigenti IBM (di seguito "Fondo") derivanti dall'accordo aziendale del 23.5.1986 e sue successive modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione legislativa e della contrattazione collettiva nazionale.

In particolare sono stati discussi gli aspetti riguardanti:

- le nuove disposizioni in materia di disciplina fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, introdotte dal D. Lgs. n° 47 del 18 febbraio 2000;
- l'accordo sottoscritto da Confindustria e FNDAI che ha in parte modificato i valori per i contributi destinati alla previdenza complementare dei dirigenti di aziende industriali, gestita a livello nazionale da PREVINDAI - Fondo Pensione, anche alla luce dei nuovi limiti di deducibilità fiscale;
- la struttura attuale dello Statuto del Fondo che risulta non adeguata a far fronte agli adempimenti e alla dinamica di trasformazione indotti dalla normativa sia primaria sia secondaria.

Le parti convengono e concordano quanto segue :

PARTE PRIMA - CONTRIBUZIONE

• **Art. 1 - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO.**

1. Il contributo che ciascun Dirigente IBM dovrà versare contestualmente alla liquidazione di ogni mensilità contrattuale, sarà una percentuale della retribuzione lorda del mese così come definita all'art. 4 comma 3 calcolata come segue:


- per la parte di retribuzione corrispondente alla prima fascia di retribuzione pensionabile INPDAI il contributo è pari al 2.5%.

- per la parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile INPDAI il contributo è pari al 10% dell'intera retribuzione diminuito di un importo calcolato in base a percentuali di tale 10%, uguali alle percentuali massime di pensione che l'INPDAI erogherebbe, in base alle disposizioni vigenti nel mese di calcolo del contributo, sui vari scaglioni di retribuzione.

Il Dirigente iscritto al Fondo si obbliga a contribuirvi, secondo le percentuali sopra indicate, fino alla perdita della qualifica di socio o fino al momento in cui trasferisca la sua posizione individuale ad altra Forma Pensionistica ammessa dalla legislazione vigente.

2. Il contributo a carico delle Società IBM sarà una percentuale della retribuzione lorda del mese, così come sopra definita all'art.4 comma 3, calcolata come segue :

*per la parte di retribuzione corrispondente alla prima fascia di retribuzione pensionabile INPDAI il contributo è pari al 2.5%;



* per la parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile INPDAI il contributo e' pari al 75 % del contributo a carico del Dirigente IBM calcolato sulla base delle percentuali sopra indicate per le fasce di retribuzione pensionabile INPDAI eccedenti la prima. Il contributo cosi' determinato a carico delle Societa' IBM, non potra' comunque essere superiore al 5,5% della retribuzione lorda annua.

Il contributo a carico delle Società verrà corrisposto, secondo le percentuali sopra indicate, per il periodo di tempo che intercorre, per ogni Dirigente, dal mese di iscrizione al Fondo al mese in cui il Dipendente perda la qualifica di socio o trasferisca la sua posizione individuale ad altra Forma Pensionistica ammessa dalla legislazione vigente e comunque non oltre il mese di compimento del sessantesimo anno di età.

3. Lo schema contributivo di cui al presente articolo entra in vigore dal 01.07.2001 con efficacia dal 01.01.2001


• **Art. 2 - VARIAZIONE FACOLTATIVA DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DIRIGENTE**

1. Ciascun Dirigente può chiedere alla società che il contributo a suo carico sia elevato fino al limite complessivo di deducibilità fiscale stabilito dalle disposizioni di legge in vigore per l'anno di effettuazione delle trattenute.
2. Ciascun Dirigente può chiedere alla società che il contributo a suo carico sia ridotto al fine di contenere il contributo complessivamente versato al Fondo entro il limite di deducibilità fiscale della contribuzione secondo le disposizioni di legge in vigore nell'anno di effettuazione delle ritenute, ferma restando l'irriducibilità dell'importo del contributo a carico della società che sarà comunque versato nell'intera misura prevista dal presente accordo.
3. Le scelte di cui ai precedenti punti 1 e 2 potranno essere esercitate entro il 30 novembre di ogni anno a valere da gennaio dell'anno successivo, fino ad eventuale disdetta o variazione da esercitarsi entro la stessa scadenza a valere dalla stessa decorrenza.
Per il Dirigente di nuova adesione questa scelta potrà essere esercitata all'atto dell'adesione con validità a partire dalla data dell'adesione stessa.
Eccezionalmente, per la contribuzione dell'anno 2001 le richieste potranno pervenire alla società entro maggio 2001 con validità da 01.01.2001.

• **Art. 3 - DESTINAZIONE DEL TFR.**

Fermo restando l'obbligo di destinazione del TFR totale al Fondo per i Dirigenti di prima occupazione successiva al 28.4.1993, il versamento del TFR al Fondo è regolato come segue:

- a. per i Dirigenti non compresi fra quelli indicati al punto successivo verrà destinata al Fondo la quota di TFR idonea a consentire la deducibilità fiscale della contribuzione secondo le disposizioni di legge in vigore nell'anno di destinazione del TFR.
Questi Dirigenti potranno inoltre dare mandato non revocabile entro il mese di novembre affinché venga destinata al Fondo l'intera quota di accantonamento annuale del TFR. Questa opzione è disponibile con effetto fino all'anno 2002. L'opzione continuerà a valere per ulteriori



cinque anni, rinnovabile, salvo disdetta aziendale.

- b. i Dirigenti iscritti al Fondo (o ad altre forme pensionistiche complementari già esistenti alla data del 15.11.1992) prima del 28-04-93 potranno volontariamente dare mandato non revocabile entro il mese di novembre affinché venga destinata al Fondo l'intera quota di accantonamento annuale del TFR. Questa opzione è disponibile con effetto fino all'anno 2002. L'opzione continuerà a valere per ulteriori cinque anni, rinnovabile, salvo disdetta aziendale. Considerando che la normativa in vigore non garantisce per questi Dirigenti l'accesso ad anticipazioni a valere sulla posizione individuale maturata, i Dirigenti che alla data del presente accordo hanno in corso la destinazione al Fondo della quota di TFR di cui al periodo precedente, possono richiedere entro il mese di novembre 2001 che tale destinazione sia annullata con effetto dall'accantonamento TFR dell'anno 2001.

Il versamento avverrà una volta all'anno, nel mese di dicembre, con riferimento alla contribuzione dell'anno in corso ed avrà la precedenza rispetto ad ogni altra anticipazione del TFR. La quota degli accantonamenti annuali del TFR sarà ridotta di una quota corrispondente a quanto versato annualmente al Fondo.


• **Art. 4 - DISPOSIZIONI VARIE.**

1. In caso di sospensione della retribuzione per qualunque causa, in costanza di rapporto di lavoro, il versamento del contributo del Dipendente e delle Società verrà sospeso per il corrispondente periodo di tempo salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.
2. Qualora norme di Legge o disposizioni di Contratti Collettivi dovessero rendere obbligatorio a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori dirigenti il versamento di contributi per finalità analoghe a quelle previste nel presente articolo, i rispettivi obblighi di versamento di contributi verranno assorbiti, fino a concorrenza, da quelli previsti da tali nuove norme e disposizioni.
3. Per retribuzione lorda imponibile si intende la somma delle seguenti competenze mensili lorde: minimo contrattuale, scatti di anzianità, elemento di maggiorazione, superminimo individuale, quota mensile del Variable Pay.
Per il personale ad incentivo si considera inoltre la retribuzione specificatamente indicata nella Lettera di Retribuzione.
Resta pertanto esclusa ogni altra voce di retribuzione, salvo variazioni di Legge o di Contratti Collettivi.


PARTE SECONDA - MODIFICHE STATUTARIE

Le parti concordano sulla necessità di modificare lo Statuto in maniera tale da limitarne il contenuto ai principi e caratteristiche di base, alla definizione e descrizione completa degli organi sociali, per lasciare agli accordi tra le parti la formulazione dello schema contributivo e la regolamentazione di altri aspetti operativi.

Con questi intendimenti verrà proposto al Fondo di adottare uno nuovo Statuto i cui contenuti essenziali sono riportati nel testo allegato (allegato B).

per il gruppo IBM

Sabino Bupello

per i Dirigenti IBM


Roberto Cacciari